



18213 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 16302/2012

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 18213

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Ud. 09/06/2016
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - PU
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere -
- Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI ARIOLLI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16302-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

2016

2107

C. C. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO SANTI giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata l'11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/06/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
ARIOLLI;

udito per il ricorrente l'Avvocato GUIZZI che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato SANTI che ha
chiesto il rigetto e deposita nota spese e n. 1
cartolina verde di avvenuta notifica;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Venezia, con avviso di liquidazione d'imposta in data 20/6/2008, accertava che il contribuente aveva indebitamente usufruito in parte delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al D.P.R. n. 131/1986 in quanto aveva portato in detrazione il credito di imposta usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Pertanto, procedeva alla revoca delle agevolazioni illegittimamente godute applicando interessi e sanzioni. L'avviso di liquidazione veniva notificato al notaio, il quale provvedeva al pagamento integrativo.

Avverso l'avviso di recupero d'imposta il notaio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, eccependo l'illegittimità dell'avviso di liquidazione in forza dell'art. 7, primo e secondo comma, della L. 23.12.1998, n. 448 (secondo cui l'importo del credito di imposta è commisurato all'ammontare dell'imposta di registro dovuta e corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato), nonché chiedendo, per l'effetto, il rimborso di quanto pagato ma non dovuto all'Agenzia delle Entrate. La C.T.P., con sentenza n. 160/03/2009, accoglieva il ricorso accertando il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto anche l'ulteriore credito di imposta.

Contro tale decisione l'Ufficio proponeva appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, Sez. 5. Si costituiva anche il notaio, il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e la condanna dell'Ufficio anche a rimborsare quanto illegittimamente percepito. La C.T.R., con sentenza in data 23.5.2011, respingeva l'impugnazione e, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal notaio, condannava l'Agenzia delle Entrate al rimborso di quanto percepito e non dovuto, oltre agli interessi come per legge.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate con due motivi ed il notaio resiste con controricorso; quest'ultimo ha poi depositato memoria nei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 77 TUR (DPR 26.4.1986, n. 131) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in quanto la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva del notaio ad esercitare quale responsabile d'imposta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto di altri. In particolare, si ritiene il notaio che roga l'atto non sia legittimato ad impugnare l'avviso di liquidazione in quanto estraneo al rapporto tributario e soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni esclusivamente riferibili ad altri (art. 64, comma 3, DPR 29.9.1973, n. 600), con la conseguenza che non è legittimato a chiedere il rimborso delle somme pagate in eccedenza a titolo di imposta di registro, ma può soltanto esercitare l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto di altri, in forza dell'art. 64, comma 3, del DPR n. 600/1973.

Il motivo non è fondato. Invero, nel caso in esame il notaio non ha agito avverso il diniego di rimborso delle imposte, spettando tale facoltà unicamente alle parti sostanziali dell'atto rogato, ma al fine di ottenere il rimborso delle imposte pagate a seguito di un avviso di liquidazione notificato esclusivamente nei suoi confronti e dal medesimo notaio impugnato. L'istanza di rimborso di quanto versato dal notaio in conseguenza dell'avviso costituisce, dunque, un atto consequenziale e dipendente dell'impugnazione dell'avviso di liquidazione, a cui è strettamente connessa, tanto che il suo riconoscimento da parte del giudice di *secondo grado* è avvenuto dopo la decisione sul *petitum* principale della controversia, costituito appunto dalle censure mosse dal notaio al merito della pretesa fatta valere dall'Ufficio mediante l'avviso di liquidazione al medesimo notificato. Nel caso in esame, infatti, l'avviso di liquidazione è stato notificato personalmente al notaio, indicato come diretto destinatario della pretesa erariale, pertanto allo stesso va di conseguenza riconosciuta, quale soggetto portatore di un interesse diretto, la legittimazione a contestare tale pretesa al fine di evitare che la stessa non possa più essere discussa nell'*an* o nel *quantum* (in senso conforme sulla legittimazione del notaio ad impugnare la pretesa erariale fatta valere dall'Ufficio, vedi *ex multis* Cass., sent. n. 4954 del 2006; sent. n. 4047/2007; sent. n. 9952 del 2015).

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate lamenta violazione di legge e falsa applicazione dell'art.7 legge 448/1998, art. 8 legge 212/2000 ed art. 1241 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in

quanto la C.T.R. ha erroneamente ritenuto legittimo usufruire delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa di cui al DPR 131/1986 portando in detrazione il credito di imposta già usufruito per l'acquisto di un secondo immobile, successivo all'acquisto della prima casa, per compensare quanto dovuto all'erario in conseguenza di un terzo successivo acquisto di altro immobile, dopo aver rivenduto il secondo, sempre da destinare a propria abitazione. Così facendo, secondo l'Ufficio, il giudice ha ritenuto legittimo che un'imposta pagata fosse portata in detrazione più volte ed un medesimo credito di imposta potesse compensare più volte molteplici debiti d'imposta.

Ciò premesso, anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Al riguardo, in tema di perdita dell'agevolazione fiscale sul pagamento dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa, questa Corte in caso di plurimi successivi atti di alienazione e acquisto infrannuali con effettivo trasferimento della residenza negli immobili dei singoli acquisti ha statuito: *"In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della prima casa, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, della nota II bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente che, venduto l'immobile nei cinque anni dall'acquisto, abbia acquistato, entro un anno da tale alienazione, un altro immobile, procedendo poi alla sua vendita ed all'acquisto infrannuale di un ulteriore immobile, può mantenere l'agevolazione solo se fornisce la prova che l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione propria degli immobili acquisiti nelle singole transazioni in virtù del concreto trasferimento della residenza anagrafica nell'unità abitativa correlata"*. (Cass., sent. n. 2072 del 3/12/2015 (dep. 3.2.2016); ord. n. 8847 del 30/04/2015).

Pertanto, il contribuente ben può godere del credito d'imposta vantato in forza del primo acquisto anche più volte, ovviamente fino a concorrenza dell'intera somma, qualora rivenda ed acquisti più volte nel rispetto delle condizioni previste dalla norma (immobile non di lusso ed acquisto infra-annuale).

Nella fattispecie, quindi, legittimamente il notaio pretende di avvalersi di un credito di imposta di euro 1.704,31, acquisito con il secondo acquisto, anche se tale credito si era formato non già con il pagamento della somma ma in virtù di utilizzo di altro credito d'imposta relativo al precedente acquisto.

L'interpretazione del resistente appare corretta e conforme allo spirito della norma che mira ad incentivare l'acquisto della prima casa beneficiando il contribuente autorizzandolo ad avvalersi più volte sempre del medesimo credito

d'imposta, anche qualora quest'ultimo per motivi personali sia indotto nel tempo a rivendere l'immobile acquistato per acquistarne altro più adatto alle mutate condizioni personali o familiari.

Il ricorso proposto deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive euro 700,00, oltre spese forfettarie ed accessori.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.


Il Consigliere estensore

Giovanni Arioli



Il Presidente

Domenico Chindemi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 SET. 2016



12/11/16
AGENZIA

Il Funzionario Giudiziario

Marcello Baragona

